



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
POZZUOLI**

Largo San Paolo snc - Tel. 081/5261160

e-mail [ucpozzuoli@mit.gov.it](mailto:ucpozzuoli@mit.gov.it) - PEC [cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it) - Sito web [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli)

**ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)**

**PORTO DI POZZUOLI**

**DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA PESCA PROFESSIONALI MUNITE DI LICENZA DI PESCA IN CORSO DI VALIDITÀ E DELLE UNITÀ NAVALI APPARTENENTI AI SERVIZI TECNICO-NAUTICI PRESSO LA TESTATA E LA BANCHINA INTERNA DEL MOLO EMPORIO OVEST E LA BANCHINA EMPORIO NORD**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** l'art. 40, comma 1 della legge regionale della Campania 29 giugno 2021, n. 5, il quale ha conferito le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ai Comuni nei cui territori ricadono i predetti ambiti portuali;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 con la quale è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Pozzuoli, poi modificato ed integrato con il Decreto Dirigenziale n. 14 del 24.02.2017;
- VISTO:** il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pozzuoli, approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 105 del 06.09.2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO:** l'art. 2 comma 7 del sopra richiamato provvedimento di regolamentazione che recita testualmente: “*La testata del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 22 metri circa, evidenziata in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca per esigenze temporanee, previa autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli*”;
- VISTO:** l'art. 2 comma 8 del sopra richiamato provvedimento di regolamentazione che recita testualmente: “*La banchina interna del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 80 metri circa, evidenziata in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie. Il primo tratto di detta banchina, a partire dallo spigolo della testata per 20 metri circa, ed il prospiciente specchio acqueo, possono essere utilizzati all'occorrenza per l'ormeggio di unità navali di operatori che svolgono*

*attività tecnico-nautiche diverse dal diporto, quali ormeggiatori, battellieri, piloti, mediante uso pubblico indifferenziato da parte degli operatori economici rientranti nelle suddette categorie, previa autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli";*

**VISTO:** l'art. 2 comma 9 del sopra richiamato provvedimento di regolamentazione che recita testualmente: *"La banchina Emporio Nord, della lunghezza di 125 metri circa, evidenziata in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie";*

**RITENUTO:** pertanto necessario, in aderenza a quanto previsto dai sopra richiamati articoli, disciplinare in maniera organica l'ormeggio di unità navali adibite alla pesca professionale munite di licenza di pesca in corso di validità e di unità navali appartenenti ai servizi tecnico-nautici presso la testata e la banchina interna del molo Emporio Ovest e la banchina Emporio Nord del porto di Pozzuoli, scongiurando fenomeni di abusivismo demaniale marittimo;

**VISTA:** la Circolare prot. n. M\_TRA/PORTI/12694 in data 19.11.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale afferma testualmente che *"la astratta possibilità di utilizzo degli specchi acquee in senso stretto e l'esercizio concreto ed operativo del diritto di utilizzo degli stessi per fini di pesca possono e devono essere regolamentati secondo le valutazioni di carattere squisitamente e rigorosamente tecnico, di assoluta ed competenza del Comandante del Porto - Capo del Circondario marittimo, titolare normativo di cui agli articoli 8142 Cod. Nav. e 59 e ss. del Regolamento Navigazione Marittima";*

**VISTA:** la Circolare prot. M\_TRA/PORTI/11596 in data 06/09/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale ha chiarito l'assenza, nel quadro normativo vigente, dell'obbligo specifico in capo all'esercente l'impresa di pesca di munirsi di un titolo concessorio per l'ormeggio in porto di unità da pesca professionale e che lo stesso dovrebbe essere concesso, dall'Ente gestore, senza alcun specifico onere;

**VISTO:** l'art. 13 della Legge n. 389/1976;

**VISTA:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;

**VISTA:** la propria Ordinanza n. 120/2022 in data 08.11.2022 con la quale veniva disciplinato l'ormeggio delle unità da pesca professionali munite di licenza di pesca in corso di validità e delle unità navali appartenenti ai servizi tecnico-nautici presso la testata e la banchina interna del molo *Emporio Ovest* e la banchina *Emporio Nord* del porto di Pozzuoli;

**VISTA:** la nota assunta al prot. n. 23305 in data 30.11.2022 con la quale l'Associazione pescatori professionali di Pozzuoli, composta dalla Cooperativa San Paolo, La Flegrea Soc. Coop., la Coop. Azzurra Pesca, la Soc. Coop. San Pietro, chiedevano, tramite i propri legali, all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e al Comune di Pozzuoli, un incontro per avere chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 120/2022 in data 08.11.2022 e rappresentare alcune problematiche di interesse del ceto peschereccio locale;

- VISTA:** la propria nota prot. n. 24034 del 12.12.2022 con la quale veniva manifestata la disponibilità dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli ad un incontro e si convocava, d'intesa con il Sindaco del Comune di Pozzuoli, un'apposita riunione per il giorno 14.12.2022 presso la sede dell'Amministrazione comunale, per fornire i richiesti chiarimenti riguardo all'Ordinanza n. 120/2022 dell'08.11.2022;
- TENUTO CONTO:** di quanto determinato nel corso della riunione tenutasi in data 14.12.2022, riportato nel verbale sottoscritto da ciascun partecipante;
- RITENUTO:** pertanto opportuno modificare alcuni articoli dell'Ordinanza n. 120/2022 dell'08.11.2022, adeguando il contenuto a quanto determinato nel corso della riunione tenutasi in data 14.12.2022;
- CONSIDERATA:** la potestà di polizia, conferita al Comandante del porto ai sensi dell'articolo 81 del Codice della Navigazione, che si manifesta, come previsto dall'articolo 59 del regolamento, attraverso le Ordinanze di polizia marittima, che sono atti di normazione secondaria per i quali l'Autorità marittima, nell'esercizio di tale potere, è dotata di una più ampia discrezionalità circa la individuazione delle precauzioni più idonee in relazione alle specifiche situazioni dei porti;
- RITENUTO:** pertanto necessario predisporre ed emanare apposita regolamentazione atta a garantire, per quanto di competenza di questa Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e portuale, favorendo un ordinato e disciplinato uso delle banchine e dello specchio acqueo del porto di Pozzuoli destinato all'ormeggio delle unità navali adibite alla pesca professionale munite di licenza di pesca in corso di validità e delle unità navali appartenenti ai servizi tecnico-nautici;
- VISTI:** gli artt. 30, 36, 50, 62, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 64, 65, 66, 67 e 69 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **ORDINA**

### **ARTICOLO 1**

#### ***Oggetto e ambito di applicazione***

1. La presente Ordinanza disciplina, sotto i profili della sicurezza della navigazione e portuale, l'ormeggio delle **unità da pesca professionali munite di licenza di pesca in corso di validità** e delle **unità navali appartenenti ai servizi tecnico-nautici**, lungo la **testata e la banchina interna del molo Emporio Ovest**, la **banchina Emporio Nord** e **qualsiasi altra ulteriore porzione di banchina del porto di Pozzuoli che dovesse essere eventualmente destinata a tali unità da apposito provvedimento del Comune di Pozzuoli quale Ente gestore**.
2. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in questione dovranno eseguire gli ormeggi, sia di fianco che in andana, in totale sicurezza, in aderenza alle prescrizioni di cui agli articoli 65 e 67 del Reg. Cod. Nav. – parte marittima e agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.
3. La testata del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 22 metri circa, evidenziata in *arancione* nella planimetria allegata, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio di unità da pesca professionali munite di licenza di pesca in corso di validità, per esigenze temporanee.
4. La banchina interna del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 80 metri circa, evidenziata in *arancione* nella planimetria allegata, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio di unità da pesca professionali munite di licenza di pesca in corso di validità. Il primo tratto di detta banchina, a partire dallo spigolo della testata per 20 metri circa, ed il prospiciente specchio acqueo, possono essere utilizzati all'occorrenza per l'ormeggio di unità

navali di operatori che svolgono attività tecnico-nautiche diverse dal diporto, quali ormeggiatori, battellieri, piloti.

5. La banchina Emporio Nord, della lunghezza di 125 metri circa, evidenziata in *arancione* nella planimetria allegata, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio di unità da pesca professionali munite di licenza di pesca in corso di validità.
6. Presso i citati tratti di banchina è vietato l'ormeggio di unità navali diverse da quelle adibite alla pesca professionale munite di licenza di pesca in corso di validità e di quelle appartenenti ai servizi tecnico-nautici operanti nel porto di Pozzuoli.

## **ARTICOLO 2**

### ***Prescrizioni per l'ormeggio per i proprietari, gli armatori e per i comandanti delle unità da pesca***

1. Il proprietario, l'armatore e il comandante dell'unità da pesca professionale munita di licenza di pesca in corso di validità che ormeggiano la stessa presso le banchine sopra definite, devono, ognuno nell'alveo delle proprie competenze e responsabilità:
  - a) ormeggiare presso un tratto di banchina che sia adeguato, anche in relazione alla batimetria presente, alle dimensioni, al pescaggio e alle caratteristiche dell'unità da pesca da ormeggiare;
  - b) verificare periodicamente lo stato di usura dei cavi e delle cime di ormeggio, procedendo alla tempestiva sostituzione degli stessi quando necessario in considerazione del loro deterioramento;
  - c) non tenere in acqua cavi di ormeggio in bando o altre cime sporgenti;
  - d) tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi/bighi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere dal bordo nave sulla banchina;
  - e) provvedere a che sia posizionato un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare eventuali urti con altre unità;
  - f) non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale. Le suddette piccole manutenzioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. n. 271/1999, D.lgs. n. 272/1999, D.lgs. n. 81/2008 ove applicabile e ad ogni altra eventuale norma di sicurezza sui luoghi di lavoro. La pitturazione delle murate esterne dell'unità navale è espressamente vietata;
  - g) garantire costantemente e in tempi brevi, la prontezza operativa dell'unità nel caso in cui, a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse o per qualsiasi esigenza di sicurezza portuale, dovesse rendersi necessario mollare gli ormeggi;
  - h) assicurarsi che la rampa/portellone/passarella per salire a bordo, qualora abbassata, sia sempre adeguatamente illuminata;
  - i) garantire il controllo dello stato degli ormeggi e, in caso di necessità ed anche sulla base dei bollettini metereologici, provvedere a rinforzarli;
  - j) adottare ogni idoneo accorgimento per evitare il deterioramento dell'integrità dell'unità navale;
  - k) adottare tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il verificarsi di eventuali sinistri all'unità da pesca e soprattutto evitare pericoli per la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino;
  - l) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire la sosta in porto dell'unità in sicurezza.
2. Il proprietario e/o l'armatore e il comandante dell'unità da pesca professionale devono assicurare costantemente, anche in ore notturne, la propria reperibilità e quella dell'equipaggio previsto dalla tabella minima d'armamento dell'unità, affinché possano prontamente provvedere all'esecuzione di eventuali manovre imposte d'autorità o a temporanei cambi del posto di

ormeggio che l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli dovesse ritenere necessari per far fronte a circostanze contingenti. A tal fine, il proprietario e/o armatore e comandante devono costantemente assicurare l'efficienza, la sicurezza e la prontezza operativa dell'unità. In caso contrario, ove necessario l'unità sarà rimossa dal posto di ormeggio a mezzo rimorchio, a spese del proprietario e/o dell'armatore.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Prescrizioni per l'ormeggio per gli operatori dei servizi tecnico-nautici***

- 1.** Il rappresentante del servizio tecnico-nautico operante nel porto di Pozzuoli, che ormeggia la propria unità navale in dotazione presso il primo tratto della banchina interna del molo Emporio Ovest, deve:
  - a)** ormeggiare presso un tratto di banchina che sia adeguato, anche in relazione alla batimetria presente, alle dimensioni, al pescaggio e alle caratteristiche dell'unità navale da ormeggiare;
  - b)** verificare periodicamente lo stato di usura dei cavi e delle cime di ormeggio, procedendo alla tempestiva sostituzione degli stessi quando necessario in considerazione del loro deterioramento;
  - c)** non tenere in acqua cavi di ormeggio in bando o altre cime sporgenti;
  - d)** provvedere a che sia posizionato un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare eventuali urti con altre unità;
  - e)** non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo le piccole manutenzioni che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e non siano incompatibili con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale. Le suddette piccole manutenzioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.lgs. n. 271/1999, D.lgs. n. 272/1999, D.lgs. n. 81/2008 ove applicabile e ad ogni altra eventuale norma di sicurezza sui luoghi di lavoro. La pitturazione delle murate esterne della nave è espressamente vietata;
  - f)** garantire costantemente e in tempi brevi, la prontezza operativa dell'unità nel caso in cui, a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse o per qualsiasi esigenza di sicurezza portuale, dovesse rendersi necessario mollare gli ormeggi;
  - g)** assicurarsi che la rampa/portellone/passarella per salire a bordo, qualora abbassata, sia sempre adeguatamente illuminata;
  - h)** garantire il controllo dello stato degli ormeggi e, in caso di necessità ed anche sulla base dei bollettini metereologici, provvedere a rinforzarli;
  - i)** adottare ogni idoneo accorgimento per evitare il deterioramento dell'integrità dell'unità navale;
  - j)** adottare tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il verificarsi di eventuali sinistri all'unità da pesca e soprattutto evitare pericoli per la sicurezza della navigazione e l'ambiente marino;
  - k)** adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire la sosta in porto dell'unità in sicurezza.
- 2.** Il rappresentante del servizio tecnico-nautico deve assicurare costantemente, anche in ore notturne, la propria reperibilità e quella dell'equipaggio previsto dalla tabella minima d'armamento dell'unità, affinché possano prontamente provvedere all'esecuzione di eventuali manovre imposte d'autorità o a temporanei cambi del posto di ormeggio che l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli dovesse ritenere necessari per far fronte a circostanze contingenti. A tal fine, il rappresentante del servizio tecnico-nautico deve costantemente assicurare l'efficienza, la sicurezza e la prontezza operativa dell'unità. In caso contrario, ove necessario l'unità sarà rimossa dal posto di ormeggio a mezzo rimorchio, a spese del servizio tecnico-nautico.

**ARTICOLO 4**  
***Unità navali da pesca professionale in disarmo***

1. Le unità da pesca professionale munite di licenza di pesca in corso di validità poste in disarmo potranno continuare ad occupare il posto di ormeggio per non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data del disarmo e in totale per non oltre 180 giorni complessivi cumulativi nell'arco di un anno solare. Decorso tale periodo, al fine di evitare una prolungata illegittima sottrazione al pubblico uso dello specchio acqueo occupato e prevenire potenziali intralci al regolare svolgimento delle attività portuali, l'unità in disarmo dovrà obbligatoriamente essere rimossa da parte dell'armatore o del proprietario. In caso contrario, le unità ormeggiate oltre il suddetto termine saranno rimosse d'ufficio a spese del responsabile come previsto dall'art. 13 comma 2 della Legge n. 389/1976, il quale incorrerà altresì nelle sanzioni previste per detta inosservanza.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, debitamente motivate e supportate da idonea documentazione, l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, sentito l'Ente gestore, potrà concedere, in via temporanea ed eccezionale, eventuali deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma, nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Il proprietario dell'unità da pesca professionale in disarmo deve in ogni caso costantemente garantire l'efficienza, la sicurezza e la prontezza operativa della stessa.
4. Il proprietario dell'unità da pesca professionale in disarmo deve assicurare costantemente, anche in ore notturne, la propria reperibilità affinché possa prontamente adoperarsi per procedere all'esecuzione di eventuali manovre imposte d'autorità o a temporanei cambi del posto di ormeggio che l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli dovesse ritenere necessari per far fronte a circostanze contingenti. In caso contrario, ove necessario, l'unità sarà rimossa d'ufficio a spese del proprietario, il quale incorrerà altresì nelle sanzioni previste per detta inosservanza.
5. Il proprietario dell'unità da pesca professionale in disarmo, quale custode del bene, è responsabile della sicurezza dell'ormeggio e a tal fine deve adottare ogni precauzione idonea a scongiurare, specialmente in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il verificarsi di danni a cose o a persone, pericoli alla sicurezza della propria unità e a quella della navigazione e portuale, nonché danni all'ambiente marino derivanti da accidentali sversamenti di idrocarburi o di altre sostanze pericolose.

**ARTICOLO 5**  
***Sanzioni***

1. I contravventori alla presente ordinanza, oltre che essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero arrecare a persone e/o cose e/o all'ambiente marino, incorrono, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 6.197,00.
2. Limitatamente al personale iscritto nella Gente di mare, la violazione dell'art. 1174 del Codice della navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 1175 dello stesso codice.

**ARTICOLO 6**  
***Disposizioni finali***

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a regolamentare, sotto i profili della sicurezza della navigazione e portuale, l'ormeggio delle unità da pesca professionali munite di licenza di pesca in corso di validità e delle unità navali in dotazione ai servizi tecnico-nautici lungo la testata e la banchina interna del molo Emporio Ovest, la banchina Emporio Nord del porto di Pozzuoli e qualsiasi altra ulteriore porzione di banchina del porto di Pozzuoli che dovesse essere eventualmente individuata per tali unità dall'Ente gestore.

2. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 120/2022 del 08.11.2022 citata in preambolo e tutte le disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
3. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra definite.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché ai contenuti dei decreti dirigenziali della Giunta Regionale della Campania in materia o del Comune di Pozzuoli, quale Ente Gestore, nonché delle alle altre Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli).

*Pozzuoli (NA), data di registrazione.*

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Mario ATELLA  
*Documento informatico firmato digitalmente  
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)*

